



**COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO**



**Provincia di POTENZA**

**ORDINANZA n° 25 del 14.08.2018**

Prot. nr. 3787

## IL SINDACO

**PREMESSO** che con D.L. 06/12/2011 N° 210 “misure per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni della legge 22.12.2011 n° 214 si è introdotta la liberazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

**VISTA** la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n° 3644/c emanata in data 28.10.2011 con la quale si evidenzia la possibilità dei Comuni di limitare le aperture dei pubblici esercizi di somministrazione, motivata e finalizzata a limitare le aperture notturne o stabilire orari di chiusura per motivi di sicurezza o per specifiche esigenze di tutela;

**CONSIDERATO** che alcuni titolari di esercizi pubblici hanno chiesto la protrazione dell’orario di chiusura notturna, stabilita con Ord. N° 49 del 12.12.2002 alle ore 02:00, fino alle ore 04:00;

**RITENUTO** legittimamente di stabilire vincoli agli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di assicurare un’adeguata funzionalità dei pubblici esercizi, al contempo avendo riguardo al rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica, in particolare per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell’inquinamento acustico e ambientale, ed in particolare alla salute e incolumità delle persone;

**RITENUTO** che, pertanto, al fine di venire incontro alle esigenze dei turisti e della popolazione è possibile dalla data odierna, derogare alla vigente disciplina dell’orario di chiusura degli esercizi pubblici, al fine di evitare, anche ai giovani la ricerca di altre forme di evasione e l’uso dell’autoveicolo per gli spostamenti, con rischi e le conseguenze che potrebbero derivare

**VISTO** il D.L. 06.12.2011, n° 201 convertito in Legge il 22.12.2011, n° 214;

**VISTO** il D.L. 24.01.2012, n° 1, convertito in Legge il 24.03.2012, n° 27;

**VISTO** il D.L. n° 223/2006 Convertito in Legge n° 248/2006;

**VISTO** l’art. 9 del R.D. 18.06.1931 n° 773, e il Regolamento di Esecuzione di cui al R.D. 06.05.1940, n° 635;

**VISTA** la Legge 25.08.1991, n° 287;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000, art. 50, comma 7;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## ORDINA

Per le motivazione in premessa citate, relativamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonostante la nuova normativa sulla liberazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui in premessa, vengono apportate le seguenti limitazioni, al fine di evitare, ai giovani la ricerca di altre forme di evasione e l’uso dell’autoveicolo per gli spostamenti, con rischi e le conseguenze che potrebbero derivare e nel contempo tutelare la pubblica quiete, la sicurezza urbana e l’ordine pubblico;

- Apertura nella fascia oraria tra le 06:00 e le ore 04:00 del giorno successivo dalla data odierna fin al 10 settembre 2018 (periodo di un notevole afflusso di persone);
- Deve, pertanto, intendersi abrogato l’obbligo della chiusura settimanale;
- Gli esercenti dovranno rendere noto, comunque, per informazione agli utenti, l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio, mediante cartelli ben visibili anche dall’esterno o altri idonei mezzi di informazione, nonché comunicare l’orario adottato anche al Comune. L’inosservanza all’obbligo dell’esposizione del cartello dell’orario di apertura dell’esercizio verrà sanzionata ai sensi dell’art.

7/bis, comma 1/bis, del D.Lgs 267/2000 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

- Negli orari di chiusura scelti e comunicati, in conformità all'art. 186 del Regio Decreto 635/1931, non deve risultare presente all'interno del locale nessun avventore o comunque soggetto non appartenente all'impresa, ancorchè non intento a consumare;
- In relazione all'obbligo dei pubblici esercizi di effettuare la somministrazione a chi ne faccia richiesta, è in facoltà dei relativi titolari di non accettare, a partire da un'ora precedente l'orario di chiusura scelto e comunicato, ordinazioni che implicano tempi di preparazione e consumo oltre il limite stabilito;
- Gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che operano nel perimetro del centro abitato, per motivi di ordine pubblico, devono cessare la diffusione di musica nel locale, in qualsiasi modo prodotta entro le ore 02:00, riducendo comunque l'emissione sonora dopo le ore 01:00:

I titolari dei pubblici esercizi hanno inoltre l'obbligo:

- Di controllare gli avventori e il personale, al fine di contenere il rumore di tipo antropico e quello di origine diversa della diffusione sonora, nonché di allontanare i clienti che arrecano disturbo presso il proprio locale;
- Di rimuovere carte, bottiglie, lattine e quant'altro costituisce e rende indecoroso l'aspetto esterno del locale e delle sue immediate vicinanze;

È VIETATO a tutti i rivenditori di bevande di vendere bibite al pubblico, per consumo esterno al locale, in contenitori di vetro, al fine di evitare pericoli alla pubblica incolumità derivante da un improprio smaltimento dei medesimi contenitori.

L'inosservanza degli obblighi e prescrizioni di cui sopra, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €154,00 a €1032,00 prevista dall'art. 7 bis, comma 3 del R.D. n.773/1931.

A seguito di accertamento e reiterata violazione delle disposizioni di cui sopra si applica la procedura stabilita dagli artt. 17 ter e 17 quater del R.D. n. 773/1931 che prevede la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo da un mese a tre mesi, per inosservanza delle prescrizioni imposte da Sindaco.

È abrogata ogni altra precedente disposizione in materia, in contrasto con la presente Ordinanza.

Gli Ufficiali e Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

A V V E R T E

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR di BASILICATA entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Dalla Residenza Municipale 14.08.2018



IL SINDACO

(F.to Francesco Sante CIANCIA)